

non innova, il movimento legislativo del periodo precedente (§ 89), e si rivolge soprattutto a quelle materie della milizia, della giustizia, delle finanze e della polizia, che rappresentavano gli interessi più diretti, più vivi e più instabili dei governi.

Tra la grande varietà di queste leggi, nei molti Stati italiani, per cui non sarebbe possibile una enumerazione, nemmeno approssimativa, si possono esporre alcune osservazioni generali, tanto più che le tendenze politiche, quasi sempre uniformi, riflettono spesso qualche segno comune anche nella legge. In primo luogo l'autorità del principe vi ha preso dappertutto quasi assoluto impero, e la legge deriva direttamente dalla deliberazione sovrana, non più assoggettata a vincoli, a forme, a regolamenti prefissati. È vero che, negli Stati tuttora retti a sistema feudale, specialmente nel Napoletano, in Sicilia e in Sardegna, dove resistono ancora i parlamenti (§ 97), resta la distinzione tra i *capitoli*, emanati per richiesta e cooperazione di quelli, e le *prammatiche*, atti di arbitrio regio; ma è fuor di dubbio che queste ultime hanno di gran lunga il predominio, o si presentano, come a Napoli, sotto l'aspetto di *grazie*, concessioni benevole del sovrano, a domanda dei municipi o di altri corpi cittadini (a Napoli, *sedili*). Invece il principe ricorre al consiglio dei suoi funzionari; ma ciò per arbitrio suo, non perchè vi sia legato da leggi. Solo i vicari del re, nelle provincie soggette alla dominazione straniera, i vicerè di Napoli o di Sardegna, i governatori di Milano hanno obbligo, nell'emanare leggi od ordinanze, di ricorrere al parere dei consigli collaterali. Istituto speciale, derivato di Francia, ebbero il Piemonte e, per qualche tempo, la Lombardia, con l'obbligo fatto all'autorità sovrana di presentare le leggi all'interinazione da parte dei consigli superiori, correttivo dell'assolutismo del principe (§ 114).

In secondo luogo, vien meno ogni distinzione tra legge e regolamento. Ogni decreto del principe, qua-